Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 288 del 22 ottobre 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 22 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979.

Accordo nazionale triennale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979.

Accordo nazionale triennale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, che prevede il trasferimento allo Stato, alle regioni ed agli altri enti territoriali, cui compete l'attuazione del servizio sanitario nazionale, delle funzioni svolte in materia sanitaria dagli enti mutualistici in estinzione;

Visto l'art. 48, primo, secondo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la stipula e le procedure di attuazione degli accordi nazionali con le categorie sanitarie;

Visto l'accordo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, raggiunto in data 27 giugno 1979, tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, della categoria interessata, con la partecipazione della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' reso esecutivo l'accordo, allegato al presente decreto, concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA

ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE

Il giorno 27 giugno 1979, presso il Ministero della sanità, vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978

tra

Il Ministero della sanità;

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Il Ministero del tesoro;

Le regioni italiane;

L'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci),

e

La Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani - Federfarma;

La Federazione italiana aziende municipalizzate centrali del latte annonarie e farmaceutiche - Fiamclaf,

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO NAZIONALE

La federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) ai sensi della legge sopra citata, partecipa in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico ed agli adempimenti che saranno ad essa affidati dal presente accordo nazionale.

Art. 1.

Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, i rapporti convenzionali che si instaurano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le istituzioni, comunque denominate, costituite e strutturate, che sono tenute per legge, o in via delegata o per determinazione autonoma, ad erogare l'assistenza farmaceutica — di seguito denominate «Ente erogatore» — e tutte le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.

Art. 2.

Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.

La dispensazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Nell'intento di facilitare agli assistiti il prelievo dei medicinali, eventuali situazioni relative a farmacie e dispensari farmaceutici situati in prossimità dei confini regionali saranno regolate in deroga a quanto stabilito al primo comma, previo accordo tra le regioni interessate e le rappresentanze regionali sindacali di categoria, sentiti gli ordini professionali provinciali competenti per territorio.

Art. 3.

Le farmacie sono tenute ad osservare, nei confronti degli assistiti dell'ente erogatore, tutte le indicazioni e limitazioni relative alle specialità medicinali iscritte nel prontuario terapeutico approvato ed aggiornato nel tempo con appositi decreti emanati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le specialità medicinali inserite nel prontuario che siano oggetto di variazione di nome, composizione o confezione, non possono essere consegnate senza il necessario provvedimento ministeriale che ne confermi la prescrivibilità.

L'addebito alle farmacie degli importi relativi alle specialità medicinali non incluse nel prontuario terapeutico avviene contemporaneamente alla contestazione da parte dell'ente erogatore nei confronti del medico prescrivente. Tale contestazione verrà notificata alle commissioni provinciali previste dalle rispettive convenzioni.

Dichiarazioni a verbale

1) Il Ministero della sanità si impegna affinchè i decreti ministeriali di aggiornamento del prontuario terapeutico prevedano che le specialità medicinali depennate dal prontuario terapeutico medesimo, in quanto non più concedibili, restino concedibili per un periodo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2) La parte pubblica assume l'impegno in sede di rinnovo delle convenzioni, di meglio individuare e regolamentare le rispettive responsabilità del medico e del farmacista.

Art. 4.

La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialità medicinali e i preparati galenici, officinali e magistrali, in conformità a quanto prescritto dal medico, purchè ammessi dal presente accordo, previo ritiro della ricetta redatta sull'apposito modulo unico, concordato a livello nazionale tra le parti interessate.

Le quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta.

Dichiarazione a verbale

L'ente non riconosce a proprio carico, salvo non rientrino in preparazioni magistrali, i seguenti prodotti:

alcool puro ed etere, alcool denaturato;

prodotti ad azione disinfettante e disinfestante;

prodotti per l'igiene e cosmesi e profumeria in genere;

saccarina ed altri edulcoranti anche se associati ad altre sostanze (vitamine, ecc.) che non modifichino l'indicazione propria di edulcorante del prodotto.

Non riconosce altresì a proprio carico i preparati galenici contenenti elisir, vini medicati, sia semplici che in associazioni varie.

Norma transitoria

Fino a quando non sarà concordato il modulo unico ricetta le farmacie devono spedire le ricette utilizzando i moduli in uso.

Art. 5.

La ricetta, redatta a cura del medico, è spedibile dalla farmacia ed è ritenuta valida, agli effetti del pagamento da parte dell'ente erogatore, quando risultino in essa i seguenti elementi:

a) cognome e nome dell'assistito;

b) numero del documento assicurativo ed ente erogatore;

c) prescrizione;

d) data di prescrizione;

e) firma e timbro del medico;

f) data di spedizione e timbro della farmacia.

La ricetta ai fini della spedizione ha la validità di giorni dieci, escluso quello di emissione.

La ricetta che risulti mancante di uno degli elementi di cui ai punti *b*) ed *f*), verrà riconsegnata alla Farmacia perchè possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione.

La ricetta incompleta degli elementi di cui ai punti *a*), *d*) ed *e*), ai fini del pagamento, verrà sottoposta alla commissione provinciale tecnica e di vigilanza per gli accertamenti e le decisioni del caso.

Art. 6.

La ricetta può contenere la prescrizione, anche contemporanea, di:

preparati galenici officinali, entro i limiti quali-quantitativi previsti dal presente accordo;

preparati galenici magistrali, entro i limiti quantitativi, previsti dal presente accordo;

specialità medicinali iscritte nel prontuario terapeutico, nel quantitativo massimo complessivo di tre pezzi, sulla stessa ricetta, anche se la prescrizione riguardi specialità medicinali differenti.

Fanno eccezione al limite dei tre pezzi le specialità medicinali indicate nel prontuario terapeutico con apposito contrassegno.

Qualora la ricetta, in seguito a controlli, risulti contenere prescrizioni e fustellati in numero superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, è ammessa al pagamento entro i limiti consentiti ed applicando i criteri più favorevoli per la farmacia.

Nota esplicativa

La prescrizione di più pezzi di una specialità evidenziata nel prontuario terapeutico con apposito contrassegno è equiparata alla prescrizione di una singola specialità medicinale in un sol pezzo.

Art. 7.

La farmacia spedisce le ricette, redatte sul modulo convenzionale, in ottemperanza alle norme del presente accordo ed alla legislazione vigente.

Qualora il farmacista spedisca ricetta recante prescrizione di specialità medicinale che risulti mancante dell'indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica o recante soltanto l'indicazione del principio attivo, dovrà riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione.

Qualora la specialità medicinale prescritta sia momentaneamente irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista con particolare riguardo ai casi di urgenza assoluta e manifesta e alla situazione delle farmacie rurali (stato di necessità), il farmacista può consegnare altra specialità di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica.

Anche in tale evenienza il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione.

I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo verranno sottoposti all'esame della commissione provinciale di cui al successivo art. 15.

Art. 8.

In attesa che il Ministero della sanità emani il decreto riportante la nuova edizione del formulario nazionale della Farmacopea ufficiale di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1977, le farmacie sono autorizzate a spedire le formule galeniche preconfezionate comprese nel formulario allegato n. 4 al presente accordo.

L'allegato di cui al comma precedente cessa di avere efficacia dall'entrata in vigore del decreto riportante la nuova edizione del formulario galenico.

Le prescrizioni di preparazioni galeniche magistrali devono riportare la denominazione d'uso per quelle concordate a livello regionale tra le parti o la denominazione della vigente F.U. o la formula quali-quantitativa indicata dal medico; le farmacie preparano tali prescrizioni osservando i quantitativi massimi di cui all'allegato n. 1.

Art. 9.

La farmacia appone sulle ricette che spedisce la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 11 luglio 1977 n. 395, applica sulle ricette il bollino esterno o fustellato staccato dalla confezione consegnata.

Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricetta e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.

L'applicazione del bollino esterno o fustellato costituisce di per sè tariffazione delle specialità medicinali.

Le ricette eventualmente mancanti di fustellati verranno sottoposte all'esame della commissione provinciale.

In caso di eventuale mancata consegna di parte dei medicinali prescritti, la farmacia è tenuta a riportare sulle ricette idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.

Art. 10.

Ogni farmacia consegna le ricette all'ufficio indicato dall'ente erogatore, con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione.

Le ricette, eventualmente non consegnate entro il termine indicato al primo comma, potranno pervenire con quelle del mese successivo; qualora pervenissero con ritardo superiore dovranno essere opportunamente evidenziate.

La farmacia che presenti le ricette con ritardo sistematico oltre il mese sarà deferita alla commissione di cui al successivo art. 15 per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento.

Le ricette tariffate, numerate progressivamente e disposte in mazzette da 100, saranno accompagnate da distinta contabile riepilogativa, di cui all'allegato n. 5, sottoscritta dal farmacista, che ne assume completa responsabilità, e redatta in numero di tre copie.

La distinta contabile riepilogativa deve contenere, per gruppi di cento ricette, l'importo lordo, il ticket e l'importo netto, nonchè:

il cognome e nome del titolare;

l'ubicazione della farmacia;

il numero distintivo ed il codice fiscale;

il numero globale delle ricette consegnate;

il loro valore complessivo al netto delle quote riscosse e delle trattenute convenzionali e di legge a carico della farmacia.

L'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente.

Entro il medesimo termine l'ente, su dichiarazione della farmacia contenente l'indicazione del numero delle ricette spedite fino al giorno 14 del mese e del relativo importo, calcolato dal farmacista anche in base al valore medio delle ricette spedite nel mese precedente, provvede all'effettivo pagamento di detto importo, a titolo di acconto.

Qualora, a seguito di controlli effettuati dall'ente erogatore, si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o addebito, queste ultime saranno notificate dall'ente alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della notifica.

Norma transitoria

In attesa dell'attuazione dell'art. 28 della legge n. 833/78, a cura della farmacia le ricette saranno suddivise per enti erogatori, per ognuno dei quali dovrà essere redatta la distinta contabile riepilogativa di cui al quinto comma del presente articolo.

Dichiarazione a verbale

Qualora l'attuazione delle norme di cui ai commi quinto e sesto dia luogo ad eventuali inconvenienti, le Parti si riuniranno per concordare idonee soluzioni, atte a rimuovere gli inconvenienti medesimi, su richiesta di una delle Parti.

Art. 11.

Le ricette che all'atto del controllo da parte dell'Ente erogatore saranno ritenute irregolari per uno o più dei motivi appresso indicati:

a) consegna di specialità non incluse nel prontuario terapeutico (art. 3);

b) consegna di prodotti non consentiti (dichiarazione a verbale art. 4);

c) consegna di specialità in quantità superiore ai limiti stabiliti (art. 6);

d) consegna di preparati galenici in quantità superiore ai limiti stabiliti (art. 6);

e) spedizione, senza la prevista annotazione, di ricette prive della specificazione relativa al dosaggio o alla forma farmaceutica delle specialità medicinali prescritte (art. 7);

f) spedizione di ricette effettuata in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico;

saranno elencate in apposita distinta per farmacia, con i motivi del rilievo, ed inviate alla commissione di cui all'art. 15, ai fini della conferma o meno dell'esistenza dell'irregolarità evidenziata.

Art. 12.

Per le specialità medicinali l'ente erogatore liquida alla farmacia l'importo corrispondente al prezzo di vendita al pubblico decurtato delle quote di partecipazione a carico degli assistiti.

Per le preparazioni galeniche magistrali, l'ente liquida gli importi determinati in base alla vigente tariffa nazionale dei medicinali (con esclusione dell'importo del recipiente e della confezione, posto a carico dell'assistito) tenendo conto, ai fini dell'applicazione dei diritti addizionali, anche delle sostanze manifestamente tossiche non inserite nella F.U. di cui all'allegato n. 2 e delle sostanze corrosive o fortemente coloranti di cui all'allegato n. 3.

Per le preparazioni comprese nel formulario allegato (tuttora in vigore in forza del decreto ministeriale 26 novembre 1977), se acquistate già pronte dall'industria, l'ente erogatore, in attesa che il Ministero della sanità determini i prezzi delle confezioni prestabilite di cui al terzo volume della Farmacopea ufficiale ottava edizione, liquida i prezzi di cui all'allegato n. 4 decurtati delle quote di partecipazione a carico degli assistiti. Detti prezzi sono suscettibili di revisione a richiesta di una delle parti. I nuovi prezzi dovranno essere fissati entro quarantacinque giorni dalla richiesta e verranno applicati con la contabilizzazione in corso, con la esclusione di operazioni di conguaglio.

Qualora entro il termine sopra indicato non si sia raggiunto un accordo, si ricorrerà all'arbitrato del Ministero della sanità e della Fofi, che rimetteranno le proprie determinazioni entro il termine di quindici giorni.

Per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi, l'ente erogatore corrisponde l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato, da parte del medico, il carattere di urgenza della prescrizione e, da parte della Farmacia, l'ora di presentazione della ricetta stessa.

In ogni altro caso, l'ente erogatore non riconosce a suo carico i diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna o diurna.

Art. 13.

La spedizione delle ricette rilasciate ad assistiti che fruiscono delle prestazioni in forma indiretta avviene, da parte delle farmacie, in conformità alle disposizioni generali che disciplinano l'esercizio delle farmacie e con l'osservanza delle norme previste dal presente accordo.

Nelle ricette deve essere precisato, a cura del medico, il cognome e nome dell'assistito.

La consegna di quanto prescritto in assistenza indiretta avviene a seguito di pagamento da parte dell'assistito:

per le specialità medicinali, del prezzo di vendita al pubblico;

per i galenici di cui al terzo comma dell'art. 12, dei prezzi determinati secondo i criteri indicati dal medesimo articolo 12;

per i galenici magistrali, dei prezzi determinati in base alla vigente tariffa nazionale, al netto dello sconto previsto.

La farmacia, all'atto della spedizione, appone sulla ricetta il proprio timbro (nel quale sia indicata almeno la provincia oltre il numero di codice), la data di spedizione, indica il prezzo percepito per ciascuno dei prodotti consegnati e applica il «bollino» o il «fustellato» asportato dalla confezione della specialità medicinale.

La ricetta viene restituita dalla farmacia all'assistito completa delle indicazioni di cui sopra.

Art. 14.

Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sulla erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, funzionari accreditati dall'ente erogatore, possibilmente farmacisti, hanno facoltà di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia.

Le operazioni in questione potranno essere differite, a richiesta del farmacista, ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa.

Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore.

Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere notificate al titolare della farmacia, a cura dell'ente erogatore, entro trenta giorni.

La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni, verbalmente o per iscritto, entro venti giorni dalla data del controllo o della contestazione scritta.

Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti plausibili, l'ente può chiedere il deferimento della farmacia alla commissione provinciale di vigilanza farmaceutica di cui al successivo art. 15.

Art. 15.

In ogni provincia è istituita con decreto del presidente della giunta regionale, che ne indicherà anche la sede, una commissione provinciale tecnica e di vigilanza, composta dai seguenti membri:

a) tre titolari di farmacia designati dalla Federfarma di cui uno rurale;

b) tre farmacisti designati dalla regione.

Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei rappresentanti designati dalla Federfarma.

Qualora il caso sottoposto all'esame della commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, due dei titolari di farmacia saranno sostituiti da farmacisti designati dalla Fiamclaf.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario designato dalla regione, senza diritto di voto.

Qualora, a seguito di formale invito della regione, la Federfarma e/o la Fiamclaf ritardino di oltre trenta giorni le designazioni di propria competenza, il presidente della regione costituisce la commissione integrandola d'ufficio nel rispetto delle proporzioni di cui al primo comma del presente articolo.

La commissione è competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza al presente accordo.

La commissione, nell'adottare le proprie decisioni, si atterrà anche al principio che l'atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata hanno prevalenza sulla eccezionale disattesa di adempimenti previsti in convenzione.

Nei confronti delle ricette esaminate la commissione potrà adottare una delle seguenti determinazioni:

a) annullamento totale o parziale della ricetta;

b) convalida definitiva del pagamento.

Le ricette ritenute totalmente irregolari per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, nonchè per quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) dell'art. 11, dovranno essere restituite alla farmacia interessata previo annullamento con stampigliatura; quelle parzialmente irregolari dovranno invece essere restituite, in fotocopia, alla farmacia interessata.

La commissione dovrà rimettere all'ente le decisioni relative alle ricette prese in esame entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione.

Trascorso il predetto termine, il presidente della giunta regionale può procedere allo scioglimento della commissione e alla conseguente ricostituzione della stessa.

Il deferimento della farmacia alla commissione è effettuato a cura dell'ente, previa contestazione delle inosservanze rilevate e previo invito a produrre, entro venti giorni dalla notifica, le relative controdeduzioni.

Il presidente della commissione, a seguito del predetto deferimento, fissa la data della riunione.

L'interessato dovrà essere preavvertito della data di detta riunione nonchè della facoltà di essere sentito dalla commissione.

La commissione può adottare i seguenti provvedimenti:

a) proscioglimento;

b) richiamo;

c) richiamo con diffida;

d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale;

e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;

f) risoluzione del rapporto convenzionale.

I provvedimenti adottati dalla commissione saranno notificati agli enti erogatori ed alle farmacie a cura della commissione stessa.

Avverso l'adozione dei provvedimenti previsti dal quindicesimo comma del presente articolo l'ente erogatore e la farmacia hanno facoltà di ricorrere alla commissione regionale, di cui all'art. 16 del presente accordo, entro trenta giorni dalla notifica della predetta decisione.

E' in facoltà della commissione provinciale commutare il provvedimento di sospensione dal servizio di cui al precedente punto *e*) in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto avere luogo la sospensione.

Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare, che è immediatamente esecutiva.

Art. 16.

Presso la regione - assessorato sanità, è istituita una commissione regionale tecnica e di vigilanza farmaceutica per dirimere le vertenze e le contestazioni che possono insorgere tra l'ente erogatore e le farmacie in ordine all'applicazione del presente accordo.

La commissione regionale ha, altresì, nei confronti dei competenti organi regionali, funzioni consultive per quanto concerne l'indirizzo e il coordinamento dell'assistenza farmaceutica.

La commissione regionale, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è composta dai seguenti membri:

a) assessore alla sanità, o un suo delegato, con funzioni di presidente e tre farmacisti designati dall'ente regione;

b) quattro titolari di farmacia, designati dalla Federfarma, di cui uno titolare di farmacia rurale.

Nelle regioni sottoindicate (*) un titolare di farmacia urbana sarà sostituito da un farmacista designato dalla Fiamclaf.

Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante dell'associazione regionale dei titolari di farmacia.

Le decisioni della commissione regionale sono esecutive e, limitatamente ai casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) di cui all'art. 15, comma quindicesimo, hanno carattere definitivo.

In ogni altro caso è ammesso ricorso alla commissione nazionale di cui al successivo art. 17, entro trenta giorni dalla notifica.

Il ricorso alla commissione nazionale sospende automaticamente l'esecuzione delle decisioni della commissione regionale per un periodo di centoventi giorni, ad eccezione dei casi di cui al quindicesimo comma dell'art. 15, lettera *d*).

Art. 17.

Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione nazionale di vigilanza costituita con decreto del Ministro della sanità e composta da:

a) il presidente della Fofi o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) quattro membri, di cui uno designato dal Ministero della sanità con funzioni di vice presidente e tre designati dalle regioni;

c) due farmacisti designati dalla Federfarma;

d) un farmacista designato dalla Fiamclaf.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.

Art. 18.

Le riunioni delle commissioni provinciali, regionali e nazionali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

La commissione delibera a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Relativamente alle procedure ed alla salvaguardia del principio del contraddittorio, si richiamano, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 15.

(*) Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria.

Art. 19.

Il titolare della farmacia, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento della risoluzione della convenzione, potrà, trascorso un periodo minimo di un anno dall'inizio della risoluzione, presentare istanza di riammissione all'ente erogatore.

Art. 20.

Le spese inerenti il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo fanno capo alle organizzazioni delle farmacie per la parte che rispettivamente le riguarda.

A tal fine, le farmacie sono tenute a contabilizzare, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica relativa all'assistenza diretta, l'importo dello 0,02 per cento, che sarà trattenuto dall'ente erogatore e versato su apposito fondo gestito dalla Federfarma e dalla Fiamclaf.

La gestione del fondo sarà attuata in base ad apposito regolamento da concordarsi tra la Federfarma, la Fiamclaf e la Fofi.

Art. 21.

La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del titolare di farmacia, rilasciata all'ente erogatore con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi, con pagamento degli oneri relativi al servizio.

Restano ferme le modalità di riscossione delle quote in atto presso le varie sedi provinciali, alle condizioni, limiti e termini previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Dichiarazione a verbale.

La Federfarma precisa che, per assicurare la continuità della riscossione delle quote sindacali, restano valide le deleghe dei titolari di farmacia attualmente rilasciate all'Inam.

Art. 22.

Le farmacie e le loro organizzazioni professionali e sindacali partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla regione e dagli enti locali e territoriali o loro consorzi, con particolare riferimento al settore dell'assistenza famarceutica.

All'uopo le farmacie e le organizzazioni locali dei farmacisti operano in stretto contatto e collaborazione con gli Enti di cui al precedente comma al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sulle attività, indicazioni e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge n. 833/1978;

b) indicazioni (adeguate ed attinenti) agli assicurati sullo uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati;

c) partecipazione a gruppi di lavoro e ad èquipes (enti locali e quartieri) per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria;

d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla regione ed attuate tramite gli enti locali o territoriali;

e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari dall'ente alla indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;

f) disponibilità alla prestazione della propria opera e attività professionale, su richiesta della regione o dell'ente locale, presso i servizi pubblici del territorio allo scopo di perseguire finalità particolari (prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, lezioni e informazioni per i genitori, gli insegnanti e gli alunni nelle scuole, tenuta, uso e conservazione dei farmaci per uso interno presso ambulatori dei servizi territoriali, ecc.) previa apposita regolamentazione.

g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona;

h) collaborazione ad opere di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile, i corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e tabagismo;

i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe o sostanze comunque nocive;

l) cooperazione ad opere di ripristino dell'equilibrio ecologico naturale, tramite interventi di diverso ordine, quali periodici prelievi di campioni delle acque, controllo delle fonti di approvvigionamento idrico, segnalazione di vari tipi di inquinamento o di insufficiente tutela della flora e fauna ambientali, a qualunque causa riferibili.

Le predette forme di collaborazione debbono essere concordate tra gli enti e le organizzazioni dei farmacisti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23.

Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, punto 10, i farmacisti convenzionati hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale indetti dagli ordini provinciali.

Sulle competenze del mese di dicembre di ciascun anno l'ente erogatore trattiene, per ogni farmacia, la somma di lire 15.000, quale contributo delle farmacie stesse alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio che saranno organizzati dalla Fofi di concerto con la Federfarma e la Fiamclaf secondo le modalità stabilite in un regolamento che la Fofi, il Ministero della sanità, le regioni, l'Anci, la Federfarma e la Fiamclaf adotteranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, tenendo presente l'esigenza di favorire indispensabili collegamenti con le strutture sanitarie operanti sul territorio. Il regolamento dovrà prevedere, fra lo altro, le sanzioni a carico del farmacista convenzionato che senza giustificato motivo si sottrae all'obbligo dell'aggiornamento.

La trattenuta di cui al secondo comma sarà versata dall'ente erogatore sull'apposito fondo tenuto dalla Fofi e cogestito dalla Fofi, dalla Federfarma e dalla Fiamclaf.

Qualora non dovesse provvedersi alla organizzazione dei corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo, dall'anno successivo a quello della costituzione del fondo sarà sospesa l'esazione della somma di L. 15.000.

Non si provvederà alla riscossione della predetta somma fin quando non sarà emanato il regolamento di cui al secondo comma.

Art. 24.

Le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Anci unitamente alle organizzazioni sindacali Federfarma e Fiamclaf e professionali, firmatarie del presente accordo, verificheranno lo stato di attuazione del medesimo su tutto il territorio nazionale, mediante incontri periodici con la possibilità di apportare anche quelle modifiche normative che unanimamente si ritenessero opportune e quelle che si rendessero necessarie per armonizzare le norme previste dal presente accordo, con particolare riguardo alle modalità di gestione e di vigilanza, con la costituzione delle unità sanitarie locali.

Art. 25.

Il presente accordo ha validità triennale dall'esecutività del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i competenti organi regionali adottano i necessari atti deliberativi per l'attuazione del presente accordo nazionale.

Copia dell'accordo sarà inviata a cura delle regioni alle singole farmacie.

L'invio da parte della Federfarma e della Fiamclaf agli assessorati regionali alla sanità dell'elenco delle farmacie ad esse aderenti costituisce per le medesime esplicita adesione all'accordo.

Le farmacie non aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, dovranno spedire atto di adesione agli assessorati regionali alla sanità.

Dichiarazione a verbale

Nell'ambito degli interventi di incentivazione di cui all'articolo 48, punto 9, della legge n. 833/1978 le Regioni si impegnano ad adottare entro un anno dall'esecutività del presente accordo, previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, i necessari provvedimenti normativi atti ad adeguare o integrare gli interventi di natura economica a favore delle farmacie rurali previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221.

Il Ministero della sanità può consultare le organizzazioni sindacali e professionali dei farmacisti su tutta la problematica afferente la situazione delle farmacie rurali proponendo, se necessario, idonee iniziative anche di carattere legislativo, atte a produrre una migliore sistemazione del settore anche al fine di colmare le eventuali carenze della distribuzione dei farmaci nelle zone rurali particolarmente disagiate.

Disposizione finale

Le regioni ed il Ministero della sanità, nel costituire le commissioni previste dal presente accordo, fissano la data di inizio dell'attività delle medesime.

Da tale data, tutto il contenzioso, anche anteriore all'entrata in vigore del presente accordo, sarà sottoposto alle predette commissioni, che opereranno in base alle norme sostanziali della convenzione in vigore al momento della spedizione della ricetta.

ATTO D'ADESIONE

Il sottoscritto dott. . . . .

quale titolare della farmacia . . . .

sita in . . . . via . . . .

dichiara di aver preso conoscenza del contenuto del testo dell'accordo per la disciplina dei rapporti con le farmacie.

Dichiara altresì, in particolare, di fornire, così come fornisce, con il presente atto, la sua espressa piena adesione a tutte le norme contenute nell'accordo stesso.

. . . . lì . . . .

Il titolare

. . . .

ALLEGATO 1

QUANTITATIVI MASSIMI DELLE FORME E DELLE PREPARAZIONI GALENICHE NON AVENTI FORMULA E CONFEZIONE PRESTABILITE

Cartine, capsule (gelatinose od opercolate), cialdini, compresse, discoidi, granuli, perle, pillole, tavolette	n.	30
Creme, unguenti, pomate (fa eccezione la pomata di Helmerich somministrabile nel quantitativo prescritto)	g	50
Droghe vegetali semplici e composte (radici, rizomi, foglie, sommità fiore, ecc.)	g	50
Fiale:		
fino a 5 cc	n.	10
fino a 10 cc	n.	10
oltre 10 cc	n.	10
Medicinali a gocce per uso interno (tinture, estratti, ecc.)	g	50
Medicinali a gocce per uso esterno:		
uso oftalmico	g	10
uso otologico, rinologico	g	20
Polveri semplici e composte (fatta eccezione per i sulfamidici in polvere, somministrabili fino ad un massimo di g 10)	g	100
Preparazioni liquide per uso esterno (linimenti in genere, soluzioni alcooliche o gliceriche, mescolanza di liquidi, mescolanze di liquidi con polveri, ecc.) fino ad un massimo di (fanno eccezione: il linimento oleo-calcareo, somministrabile nel quantitativo prescritto; la tintura di jodio, somministrabile fino ad un massimo di g 10)	g	100
Preparazioni liquide per uso orale (decozioni, infusioni, emulsioni, mucillagini in genere, pozioni, sospensioni, sciroppi, soluzioni in genere): fino ad un massimo di	g	250
Soluzioni per lavaggi oculari, decozioni e infusioni per colluttorio, gargarismi, clisteri e per irrigazioni	g	500
Suppositori (candelette ed ovuli vaginali, cilindri uretrali, coni anali)	n.	12
Farina di lino	g	500
Acqua vegeto minerale	g	1000

N. B.- I quantitativi sopra riportati non si applicano per le preparazioni che, contenendo sostanze ad azione stupefacente e psicotropa, rientrano nelle prime quattro tabelle di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; in tali casi la farmacia è tenuta a somministrare dette preparazioni nella quantità prescritta dal medico, con l'osservanza delle norme di legge.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE SOSTANZE MANIFESTAMENTE TOSSICHE NON INSERITE NELLA F.U. VIII EDIZIONE PER LE QUALI COMPETE IL DIRITTO ADDIZIONALE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 7 DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA TARIFFA NAZIONALE

Acido agarico (Agaricina)
Acido arsenioso (Anidride arseniosa)
Aconitina
Aconito e relative preparazioni farmaceutiche
Antimonio e sodio tioglicolato
Arsenossido cloridrato
Cantaridina
Dimetiltubocurarina cloruro
Evonimina
Fava di S. Ignazio
Ferro arseniato
Ferro cacodilato
Ferro metilarsinato
Fosforo
Iohimbina base e sali
Mercurio arsenioso
Mercurio benzoato
Mercurio cianuro
Mercurio cloroamiduro
Mercurio oleato
Mercurio ossicianuro
Mercurio ossido rosso
Mercurio solfato basico (turbit minerale)
Mersalile
Narceina base e sali
Narcotina base e sali
Nitroglicerina soluzione
Olio di crotontiglio
Olio fosforato
Podofillina
Potassio cianuro
Potassio metarsenito soluzione
Sodio arseniato
Solanina base e sali
Veratrina base e sali
Zinco fosfuro

Nota. - Per le droghe iscritte nella tabella n. 3 della F.U. VIII edizione sono da considerarsi sostanze velenose le loro corrispondenti preparazioni farmaceutiche (estratti fluidi, estratti secchi, tinture).

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE SOSTANZE CORROSIVE O FORTEMENTE COLORANTI PER LE QUALI COMPETE IL DIRITTO ADDIZIONALE PREVISTO DAL TERZO COMMA DELL'ART. 7 DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA TARIFFA NAZIONALE

Acido cloridrico concentrato
Acido cromico - anidride cromica
Acido fenico cristallizzato
Acido fosforico concentrato
Acido nitrico concentrato
Acido picrico
Acido solforico concentrato
Acido tricloroacetico
Argento nitrato cristallizzato
Bleu di metilene
Fluoresceina sodica
Fucsina cristalli basica
Fucsina fenica soluzione
Pioctanina bleu
Pioctanina gialla
Potassio idrato
Rosso scarlatto medicinale Sudan IV - Scarlatto medicinale di Biebrich
Sodio idrato fuso cilindri
Violetto di genziana
Violetto di metile

ALLEGATO 4

ELENCO DELLE PREPARAZIONI GALENICHE A FORMULA E CONFEZIONE PRESTABILITE

Preparazioni	Farmacopea Ufficiale VIII edizione Pagina	Prezzo medio di acquisto Lire
	Volume III	
Capsule di piperazina	3	
Cartine di citrato trisodico g 0,50 - n. 20		
Colliri:		
atropina . . .	7	
omatropina	14	
pilocarpina	15	
zinco solfato . . .	17	370
Compresse:		
acido acetilsalicilico . . .	21	195
acido acetilsalicilico con caffeina	24	200
acido acetilsalicilico con chinina	26	495
acido acetilsalicilico con fenacetina	28	
acido deidrocolico . . .	34	760
acido glutammico	36	500
atropina	64	
chinidina	78	
codeina composta . . .	85	
colchicina	88	
efedrina . . .	95	375
esamina citrica	98	285
esamina composta	99	
fenobarbitale mg 20	105	
fenobarbitale mg 50	106	
fenobarbitale mg 100 . . .	107	
fenolftaleina	111	275
potassio permanganato . .	137	290
potassio solfoguaiacolato composto	139	210
teobromina . .	160	350
teobromina - papaverina . .	163	
teofillina composta	166	
Confetti:		
acido acetilsalicilico . . .	23	340
amminofillina	50	
antispastici	59	450
antispastici forti	62	300
bile composta	68	450
cascara	74	395
pancreatina . .	136	375
sodio salicilato	150	535
Emulsione:	*Volume III*	
olio di paraffina	375	630
olio di paraffina con fenolftaleina	376	635
	Volume II	
Fiale di amile nitrito	88	
Fiale (per iniezioni intramuscolari, endovenose):		
acqua per preparazioni iniettabili 2 cc		60
acqua per preparazioni iniettabili 5 cc	45 e supplemento pag. 184	75
acqua per preparazioni iniettabili 10 cc		84
	Volume III	
adrenalina mg 0,5	306	210
adrenalina mg 1	305	215
apomorfina	310	190
atropina	312	220
bismuto salicilato mg 100 . .	317	
bismuto salicilato mg 200 . .	318	
caffeina mg 100	319	220
caffeina mg 250	322	275
calcio bromuro	323	340
calcio cloruro	325	360
chinina	328	
efedrina mg 25	336	180
emetina	337	360
ergometrina . .	339	
ergotamina	340	
iodio-iodurate 1ª	343	360
iodio-iodurate 2ª . .	345	360
morfina (morfina cloridrato 0,01) . . .	348	100
morfina e atropina . .	349	120
papaverina mg 30	354	210
papaverina mg 50 . . .	356	270
procaina mg 20 .	358	68 x fiala
procaina con adrenalina . .	361	55 x fiala
soluzione di sodio cloruro 0,9%:	363	
ml 3		60
ml 5		75
ml 10		84
ml 50		345
ml 100		455
ml 250		590
ml 500		745
soluzione di glucosio 5%:	366	
ml 5		68
ml 10		87
ml 50		460
ml 100		463
ml 250		610
ml 500		775

Preparazioni	Farmacopea Ufficiale VIII edizione Pagina	Prezzo medio di acquisto Lire
	Volume III	
soluzione di glucosio 10%:	368	
ml 5		68
ml 10		80
ml 50		465
ml 100		430
ml 250		630
ml 500		800
soluzione di glucosio 33%:		
ml 10	369	
stricnina	370	105
Gocce:		
china composta (tintura tonica amara)	177	430
efedrina	183	
potassio ioduro	197	435
Instillazioni:		
auricolari di glicerina fenica	210	342
auricolari di glicerina fenica composta	212	340
nasali di argento proteinato per bambini	213	340
nasali di argento proteinato per adulti	214	403
rinobalsamiche per bambini	221	
rinobalsamiche per adulti	222	360
rino efedriniche	223	390
Ovuli:		
ammonio solfoittiolato	445	522
argento proteinato	446	920
Polvere:		
antiacida con belladonna	235	
Pozione:		
amara (amaro lassativo)	382	
potassio ioduro	407	380
rabarbaro composto con metionina e colina (epatica)	411	535
Sciroppi:		
bromoformio	383	590
calcio lattofosfato	389	
codeina (codeina composto)	390	
efedrina	394	459
lattocreosoto composto	399	550
polibromurato	403	399
poligala composto	405	630
potassio solfoguaiacolato composto	409	
Soluzioni:	*Volume III*	
alcoolica di acido salicilico	421	360
alcool iodato	422	410
perossido di idrogeno soluzione diluita (acqua ossigenata 10 vol.)	*Volume II* 801	160
zinco-cuprica (acqua di Dalibour forte)	*Volume III* 436	
Supposte:		
amminofenazone per bambini mg 200	449	
amminofenazone mg 500	451	
amminofillina	452	220
amminofillina con papaverina	455	
antiemorroidali	458	
antispastiche	460	
bismuto	465	160
glicerina per adulti	474	225
glicerina per bambini	475	203
glicerina per lattanti	476	200 (per 10 supp. L. 245)
Talco:		
mentolato	241	465
mento-canforato	243	420
Unguento o crema:		
all'istamina	252	385
antireumatica	255	380
balsamico	272	379
ittioformio	283	
mercuro-salicilico	291	
solfo-salicilico	296	382
zinco-solfoittiolato	299	305

Nota bene:

La preparazione dei galenici a formula e confezione prestabilite deve effettuarsi in conformità delle norme di «buona fabbricazione» previste dalla Farmacopea ufficiale VIII edizione.

I galenici, per i quali si fa riferimento al III volume della Farmacopea ufficiale VIII edizione, debbono corrispondere alla denominazione, alla formula quali-quantitativa, alle caratteristiche, alla confezione, ecc., previste in detto volume.

I galenici, per i quali si fa riferimento al II volume della Farmacopea ufficiale VIII edizione, debbono corrispondere alle caratteristiche previste in detto volume.

Per quanto riguarda le fiale di acqua per preparazioni iniettabili (distillata) e di soluzioni fisiologiche (sodio cloruro 0,9%) e glucosate è consentita la spedizione massima di n. 10 fiale fino a ml 10 e massima di 3 fiale per quelle superiori a ml 10.

Per quanto riguarda le fiale di acqua per preparazioni iniettnate, si conviene, in attesa dell'emanazione del decreto riportante la nuova edizione del formulario nazionale della Farmacopea ufficiale di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1977, che sui prezzi di acquisto di cui all'allegato n. 4 verra riconosciuta una maggiorazione del 100%, IVA compresa.

Per le preparazioni galeniche preconfezionate che nell'allegato in questione non riportano il prezzo di acquisto, le parti, laddove non dovesse essere emanato il succitato formulario nazionale, provvederanno a stabilire successivamente i prezzi di acquisto, in conformità all'art. 12 del presente accordo.

ALLEGATO 5

DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA

(Ente)

FARMACIA . . . . (codice farmacia) (codice fiscale)

. . . .
(Comune) (via) (provincia) (mese)

Ricette spedite nel mese di . . . . 19. . n. . . . .

Importo lordo . . . . L. ....

Importo tickets . . . . L. ....

Importo netto ricette . . . . L. ....

Rettifiche relative ai mesi di . . . . *A*) in addebito L. ....

. . . . *B*) in accredito L. ....

Trattenute:

A) ENPAF 0,90% . . . . L. ....

B) sindacali . . . . L. ....

C) convenzionali . . . . L. ....

Importo al netto rettifiche e trattenute . . . . L. ....

Acconto ricevuto . . . . L. ....

Importo al netto dell'acconto ricevuto . . . . L. ....

Acconto per n. . . . ricette spedite dal 1° al 14 del mese corrente . . . . . L. ....

Importo netto da liquidare alla farmacia . . . . L. ....

Data . . . . Timbro . . . .
(Firma del titolare della farmacia)

DISTINTA DELLE MAZZETTE DA CENTO RICETTE

Elenco mazzette	Importo lordo	Importo tickets	Importo netto
ricette dal n. . . . . . . al n.			
ricette dal n. . . . . . . al n.			